



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. **2646 / 2014** del 24/12/2014

Oggetto: D. LGS. 152/06 S.M.I. PARTE TERZA: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI BERCETO LA BRUGNA, AGGLOMERATO DI BERCETO, COMUNE DI BERCETO, RILASCIATO ALLA SOCIETA' MONTAGNA 2000 SPA

Sottoscritta con firma digitale dal Responsabile ALIFRACO GABRIELE.

IMPRONTE

testo determina.pdf

F0078052432B5997CBCF4AA32158F4057B2722DCC6D92C9E0A3CB62F0397AFD1A581C148B8714960BFBBAC991F62B818E1E
D7E98FF04FDA6C7FDBED1BB2755D2



**PROVINCIA
DI PARMA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA AMBIENTE E AGRICOLTURA

AMBIENTE AUTORIZZAZIONI E V.I.A.

Responsabile : ALIFRACO GABRIELE

Oggetto: D. LGS. 152/06 S.M.I. PARTE TERZA: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI BERCETO LA BRUGNA, AGGLOMERATO DI BERCETO, COMUNE DI BERCETO, RILASCIATO ALLA SOCIETA' MONTAGNA 2000 SPA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la delega conferita con atto di proroga del Presidente della Provincia del 10/10/2014 n.67370;

PREMESSO:

- che l'art. 124 comma 1 del Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i., stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 5 della L.R. n. 5 del 2006, che conferma in capo alle Province anche la competenza di autorizzare in detta materia come da disposizione della L.R. n. 3/1999;
- l'art. 4 della L.R. 4/2007;
- la Delibera di Giunta regionale N.ro 1053/2003;
- la D.G.R. n. 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. n.1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n.40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la D.G.R. n.2241 del 29/12/2005 recante: "Indirizzi alle Province ed alle Agenzie d'ambito per i servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie";
- la Delibera di Giunta Provinciale n.654/2010 con cui si è approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attivita' per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;

VISTI:

- la "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane" elaborata dall'ANPA e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel 2001;
- il Verbale dell'incontro del 05/10/2005 svolto tra Provincia di Parma Gestori del S.I.I. e l'Agenzia d'Ambito (AATO) di Parma, sulla titolarità degli scarichi di acque reflue urbane;
- l'atto n. 3094 del 11/08/2009 con cui si autorizzava lo scarico delle acque reflue urbane di Berceto la Brugna rilasciato, ai sensi del D. Lgs. 152/06 s.m.i., al Direttore pro-tempore della Società Montagna 2000 S.p.A.;

VISTA INOLTRE:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di "Berceto la Brugna" avanzata dal Direttore Generale di Montagna 2000 SpA in data 20/11/2012 prot. n. 1194 (ns. prot. n. 76058 del 27/12/2012) con cui si dichiara che *"...detti impianti non hanno subito variazioni quantitative e qualitative rispetto alle precedenti autorizzazioni rilasciate nell'anno 2009..."*;

CONSIDERATO:

- che la consistenza dell'agglomerato di riferimento ("Berceto") espresso in abitanti equivalenti è superiore a 2000 AE: in particolare risulta indicata pari a 3436 A.E. nell'Elaborato 1 "Interventi infrastrutturali obbligatori del comparto fognario-depurativo suddivisi per Comune" della Relazione Illustrativa della Variante al PTCP "Approfondimento in materia di tutela delle Acque" approvata con D.G.P. n. 118 del 18.12.2008;
- che vengono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che l'impianto rientra nel "Protocollo metodologico per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" (di cui Delibera G.P. 1357 del 2006 e Delibera G.P. 397 del 2011 ai sensi della Delibera G.R. 1299 03/07/01 s.m.i.), tra gli impianti di potenzialità superiore a 2.000 A.E.;
- che risulta presente attualmente un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. e specificato nella D.G.R.1053/2003 e D.G.R.2241/2005 e nelle successive circolari regionali applicative;
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";
- che la Società Montagna 2000 SpA ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Berceto;
- che il Comune di Berceto rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

DETERMINA

di autorizzare, in forma esplicita, sulla base della documentazione sopra fornita secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 s.m.i., il Direttore Generale pro-tempore della Società Montagna 2000 SpA in qualità di titolare dello scarico terminale proveniente dalla rete fognaria di:

- Denominazione fognatura: rete fognaria comunale di Berceto - la Brugna;
- Corpo idrico recettore: Rio Berceto;
- Bacino: Fiume Taro;
- Tipo di Fognatura: mista;
- Impianto di trattamento: depuratore ad ossidazione totale;
- Potenzialità impianto di trattamento: 5.000 AE;
- Abitanti equivalenti serviti: 3.200 di tipo civile + 236 A.E. di tipo produttivo;
- Volume scaricato: 1200 mc/g;
- Portata massima in corrispondenza dello scarico: 1 l/s.

La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

I. I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 1 e dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Terza, per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati dalla Provincia al Titolare dello scarico destinatario del presente provvedimento.

II. Il numero, la frequenza degli autocontrolli e le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 del D.Lgs.152/06 Parte Terza e s.m.i. In particolare andranno rispettati i disposti del "Protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane".

III. L'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione del refluo in uscita, che preferibilmente non impieghi il cloro gassoso o l'ipoclorito come agenti disinfettanti, da utilizzarsi in situazioni di emergenza sanitaria secondo le indicazioni delle autorità competenti: si dovrà assicurare il limite batteriologico da rispettare sarà: Escherichia Coli \leq 5000 UFC / 100ml.

IV. Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà pervenire l'aggiornamento della portata massima di scarico, del volume scaricato, della consistenza dell'agglomerato di riferimento espresso in abitanti equivalenti e del catasto degli scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura.

V. Gli scolmatori di piena e/o di emergenza, se presenti, si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza. Entro 60 giorni dall'esecutività della presente, bisognerà provvedere ad effettuare l'indagine per la verifica di tutti gli scolmatori presenti lungo la rete che dovrà conseguentemente, entro il medesimo termine, essere presentata a questo Servizio al fine della successiva valutazione per l'eventuale pertinente rilascio dell'autorizzazione o presa d'atto. Le modalità da seguire sono quelle dettate dalla Direttiva regionale 14.02.2005 n. 286 e successive linee guida concernenti la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nonché dal Piano di indirizzo contenuto nella Variante del PTCP approvato e nella Delibera di G.R. n. 1083/2010.

VI. Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire all'Amministrazione Provinciale di Parma (Servizio Ambiente) e per conoscenza ad A.R.P.A. (Servizio territorialmente competente) la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui alla presente autorizzazione:

a) dichiarazione a firma del Titolare del presente atto che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;

c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura.

VII. E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione a questo Servizio.

VIII. Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da questo Servizio.

IX. L'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento comunale di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

X. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

XI. In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, all'Amministrazione Provinciale e alla Sezione Provinciale di A.R.P.A.(Servizio territorialmente competente) indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione

ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

XII. Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.

XIII. Dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento (operazioni di manutenzione, operazioni di estrazione periodica dei fanghi, ...).

XIV. Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

XV. Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente, attualmente nel caso specifico anche il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 di disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata.

- La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

- L'organismo cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale ed igienico sanitario territorialmente competente è incaricato di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione e sul rispetto delle relative prescrizioni trasmettendone gli esiti al Servizio Ambiente di questa Provincia.

- L'Amministrazione Provinciale di Parma si riserva di richiedere integrazioni sulla base di direttive e di disposizioni emanate successivamente dalla Giunta Regionale.

- La presente autorizzazione ha validità 4 anni dalla data di rilascio; si ricorda che prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo ai sensi della normativa vigente.

- Inoltre si dà atto che la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica.
- La presente determinazione è relativa unicamente all'autorizzazione allo scarico del terminale della fognatura in oggetto ai sensi della parte terza del D.Lgs.152/06 s.m.i. ed esclude la facoltà di ritiro e trattamento reflui e/o rifiuti vari, per la quale dovranno essere acquisite le eventuali specifiche autorizzazioni, ai sensi delle norme vigenti nelle specifiche materie.
- la Società potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Società ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i.; l'Autorità emanante è la Provincia di Parma e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, P.le della Pace n.1, 43121 Parma;
- Si fa inoltre presente che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'Ing. Gabriele Alifracò;
- Copia del presente atto sarà inviata: all'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente della Regione Emilia Romagna (A.R.P.A.), che dovrà predisporre gli opportuni controlli periodici per quanto di competenza e al Comune di Berceto per conoscenza.

fp; rin autoriz scarichi Berceto la Brugna –piccio

Il Responsabile
ALIFRACO GABRIELE
(firmato digitalmente)